

COSTITUZIONE DI CONSORZIO CON

ATTIVITA' ESTERNA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il primo giorno del mese di dicembre in Arezzo, via Petrarca n. 9,

01 dicembre 2009

Avanti a me dott. Maurizio Licenziati, Notaio in Monte San Savino, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, sono presenti:

- "**GARCA SRL**", con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte, n. 57, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 06248900968, iscritta al R.E.A. al n. MI-1879431, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero **zero**) dichiarato interamente sottoscritto, versato ed esistente, legalmente rappresentata dalla signora FERRUCCI ELENA ANGELA, nata a Milano (MI) il 2 novembre 1969, ivi residente in Largo della Crocetta, n. 1, autorizzata alla stipula del presente atto dal vigente statuto sociale;

- "**SAFTE SPA**" con sede legale in Collegno (TO) Via Adamello n. 13, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 00469480016, iscritta al R.E.A. al n. TO-220178, capitale sociale Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero **zero**) dichiarato interamente sottoscritto, versato ed esistente, rappresentata dalla signora FANFANI LUCIA, nata a Pieve Santo Stefano (AR) il 9 agosto 1969, residente in Arezzo (AR), via **Fontebranda** n. 5, giusta procura in data 27.11.2009 Rep.16.538 rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministratore sig. Marco Zanella nato a Torino l'8 agosto 1954, a rogito del notaio Andrea **Ganelli** che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per concorde volontà dei comparenti;

- "**MONNALISA & COMPANY S.R.L.**", società con sede legale in Arezzo (AR), via Sebastiano **Fabbroni** n. 18/26, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo: 01199190511, capitale sociale di Euro 15480,00 (quindicimilaquattrocentottanta/00) dichiarato interamente sottoscritto, versato ed esistente, iscritta al R.E.A. al n.: 89852, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor IACOMONI PIERO nato a Monte San Savino (AR) il 26 giugno 1944 domiciliato per la

carica presso la sede sociale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno primo dicembre 2009 di cui io notaio ho preso visione;

- "**TOMMASI SRL**", con sede legale in Seregno (MI), Via Berlino senza numero civico codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano: 02717870139, iscritta al R.E.A. al n. MB - 1842194, capitale sociale Euro 27.800,00 (ventisettemilaottocento virgola zero **zero**) dichiarato interamente sottoscritto, versato ed esistente, rappresentata dal sig. TERUZZI JACOPO MARIA nato a Garbagnate Milanese (MI) il 18 maggio 1983 residente in Piazzetta San Maurizio n. 2, Monza (MI), Cod. Fiscale: TRZJPM83E18D912D, giusta procura rilasciata dal legale rappresentante della società sig. **Tommasi** Simone, nato a Milano il 17 dicembre 1974, residente in Via Villafranca n. 34, Meda (MI), a rogito del notaio Picone Giovanni di Lissone (MI) che si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per concorde volontà dei comparenti;

- "**LEONARDO ART SRL**", con sede legale in Arezzo, Via Giuseppe **Saragat** n. 52, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo: 01794190510, iscritta al R.E.A. al n. AR-139664, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero **zero**) dichiarato interamente sottoscritto, versato ed esistente, rappresentata dal proprio amministratore unico sig.ra MARCHETTI BARBARA, nata ad Arezzo (AR) il 30 giugno 1973, ivi residente, Località Frassineto, 62/Q, autorizzata alla stipula del presente atto dal vigente statuto sociale;

- "**CYRUS COMPANY SRL**" con sede in Milano (MI), Via S. Francesco D'Assisi, n. 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano: 05939570965, iscritta al R.e.a. con il n. MI - 1476293, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero **zero**) rappresentata dal sig. **Gallazzi** Roberto Carlo, nato a Busto Arsizio (VA) il 25 febbraio 1961, ivi Residente in Via Isonzo, n. 42, Cod. Fiscale: GLLRRT 61B25 B300K, rilasciata dall'amministratore sig. Garibaldi Massimo, nato a Bergamo il 25 giugno 1971, ivi residente in Via Vittorio Emanuele II, n. 24, rogito notaio Cavallo Antonio di Treviglio

(BG) il 27 novembre 2009 che in originale si allega a quest'atto sub "C", omessane la lettura per concorde volontà dei comparenti;

- **"O.M.A. 27 AR - SRL"** con sede legale in Arezzo, Via **Gobetti**, n. 26 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo: 00134710516, iscritta al Re.a. con i. n. AR - 53867, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero **zero**) dichiarato interamente sottoscritto, versato ed esistente, rappresentata dal suo amministratore Dall'Avo Rossella, nata ad Arezzo il 10 marzo 1957, ivi residente Via XXV Aprile, n. 42;

- **"SHOE SERVICE ANGIOLO NICCOLINI S.R.L."**, con sede in Poggibonsi (Si), Via dei Gelsi n. 13, loc. Pian dei **Peschi**, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Siena: 00873590525, iscritta al R.E.A. al n. SI - 97347 capitale sociale Euro 102.960,00 (centoduemilanovecentosessanta virgola zero **zero**) dichiarato interamente sottoscritto, versato ed esistente, rappresentata dalla sig.ra Beatrice **Niccolini** nata a Colle di Val D' Elsa (Si), il 23 aprile 1966, residente in Strada di **Querciolinaia** n. 13, Monteriggioni, autorizzata alla stipula del presente atto dal verbale del Consiglio di Amministrazione della società **Shoe Service**;

- COLANGELO FRANCESCO PAOLO, nato a Napoli il 29 maggio 1954, ivi residente Via G. **Donizetti** 1/E C.F. CLN FNC 54E29 F839E - legale rappresentante della **METH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.** Partita IVA 01797450515, con sede legale in Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 3.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituito tra GARCA SRL, SAFTE SPA, MONNALISA & COMPANY S.R.L., TOMMASI SRL, LEONARD ART SRL, CYRUS COMPANY SRL, O.M.A. 27 AR-SRL, SHOE SERVICE ANGIOLO NICCOLINI S.R.L. e METH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L un consorzio con attività esterna sotto la denominazione **"Consorzio con attività esterna Italy Glam Export"**. Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato **"Italy Glam Export"**.

2) La sede della società è fissata nel Comune di Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Corso **Buenos Aires** n.1

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

3) Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2050. Può essere prorogato o anticipatamente sciolto per decisione dell'Assemblea dei Consorziati, secondo le modalità di legge.

4) Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di favorire lo sviluppo delle esportazioni degli esercenti attività artigiane, industriali, commerciali e di servizi che operano all'interno della filiera moda, accessori, arredo e suoi complementi

Nello svolgimento dell'attività consortile verso l'estero esso intende:

a) assistere le Imprese consorziate nella trattazione e nel disbrigo di pratiche amministrative relative alla acquisizione di affari con l'estero;

b) promuovere l'attività di vendita verso i mercati esteri, in particolare attraverso l'organizzazione e la partecipazione alla manifestazione fieristica specializzata, e, a questo fine, effettuare ricerche e studi di mercato all'estero.

c) svolgere azioni pubblicitarie collettive all'estero, approntare cataloghi e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; e quindi il Consorzio può curare:

a) la partecipazione collettiva a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero, con la conseguente assunzione di eventuali lavori ed ordinativi da ripartire tra i consorziati;

b) la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei Paesi esteri;

c) l'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti Paesi esteri;

d) lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore dell'esportazione, la predisposizione, la distribuzione di cataloghi collettivi per l'esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle Imprese consorziate;

e) la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale fra le

Imprese consorziate, con la finalità di favorire l'esportazione;

f) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori, di giornalisti e propagandisti esteri;

g) lo svolgimento di ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire o incrementare l'esportazione e ad assistere le Imprese consorziate nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di esportazione;

h) l'immissione sul mercato estero dei prodotti delle Imprese consorziate;

i) la promozione di sistemi di acquisto collettivo con l'importazione, su loro richiesta, delle materie prime e dei semi-lavorati, dei servizi e dei beni di investimento occorrenti ai consorziati;

l) il rilascio di una garanzia alle Imprese consorziate per il pagamento delle forniture effettuate all'estero tramite il Consorzio attraverso l'assunzione di una apposita convenzione assicurativa;

m) la predisposizione ed il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare all'estero i prodotti esportati dalle Imprese consorziate tramite il Consorzio;

n) la promozione e la realizzazione di sistemi volti a **gareantire** la qualità dei prodotti e delle produzioni, nonché la certificazione degli stessi sui mercati internazionali;

o) le attività di formazione connesse con l'export;

p) la conclusione di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti ivi compreso il contrarre mutui con Istituti ed Aziende di Credito, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni sociali, lo svolgimento di altre attività strettamente connesse a quelle sopra indicate ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali. Ed ancora in particolare:

a) stipulare contratti di compravendita e/o di prestito di materie prime necessarie o utili all'attività dei soci;

b) compiere qualsiasi operazione finanziaria o di credito atta a conseguire gli scopi per i quali il Consorzio stesso è stato costituito;

c) effettuare promozione di sistemi di acquisto collettivo sul mercato nazionale dei beni e servizi;

d) realizzare azioni formative ed informative rivolte ai consorziati;

e) realizzare servizi di consulenza generici e specifici nei confronti dei consorziati.

Il Consorzio compie ogni altro atto e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari - necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile; partecipa ad enti e società - svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e in genere utili per lo sviluppo dei rapporti con l'Estero delle Imprese consorziate.

I comparenti, all'unanimità deliberano di nominare quali componenti il primo Consiglio Direttivo: IACOMONI PIERO, FERRUCCI ELENA ANGELA, BATISTINI MASSIMILIANO nato a Monte San Savino (AR) il 7 luglio 1970, residente ad Arezzo, Frassineto, C.F. BTS MSM 70L07 F628Q, i quali tutti presenti, contestualmente all'attuale atto di costituzione dichiarano di accettare la carica conferita e di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e di nominare contestualmente, Presidente il sig.IACOMONI PIERO.

5) I comparenti autorizzano il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al presente atto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese conferendo al medesimo ogni e più ampia facoltà senza che gli si possa eccepire difetto o imprecisione di poteri.

6) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, interamente a carico della società, ammonta approssimativamente ad euro milleseicento.

7) L'organizzazione, il funzionamento del consorzio e le indicazioni richieste dalla legge, in ossequio all'art. 2603 c.c sono indicate nello Statuto che viene qui di seguito riprodotto per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

"STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. Cod. Civ un Consorzio per la promozione delle esportazioni con attività esterna denominato

“Consorzio con attività esterna Italy Glam Export”.

Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato “Italy Glam Export”

Il Consorzio ha sede in Milano, Corso Buenos Aires n.1.

Il Comitato Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei consorziati riunita in sessione straordinaria.

Il Consorzio può aderire ad altri organismi aventi finalità analoghe.

Art. 2

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di favorire lo sviluppo delle esportazioni degli esercenti attività artigiane, industriali, commerciali e di servizi che operano all'interno della filiera moda, accessori, arredo e suoi complementi

Nello svolgimento dell'attività consortile verso l'estero esso intende:

- a) assistere le Imprese consorziate nella trattazione e nel disbrigo di pratiche amministrative relative alla acquisizione di affari con l'estero;
- b) promuovere l'attività di vendita verso i mercati esteri, in particolare attraverso l'organizzazione e la partecipazione alla manifestazione fieristica specializzata, e, a questo fine, effettuare ricerche e studi di mercato all'estero.
- c) svolgere azioni pubblicitarie collettive all'estero, approntare cataloghi e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; e quindi il Consorzio può curare:
 - a) la partecipazione collettiva a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero, con la conseguente assunzione di eventuali lavori ed ordinativi da ripartire tra i consorziati;
 - b) la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei Paesi esteri;
 - c) l'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti Paesi esteri;
 - d) lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore dell'esportazione, la predisposizione, la

distribuzione di cataloghi collettivi per l'esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle Imprese consorziate;

e) la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale fra le Imprese consorziate, con la finalità di favorire l'esportazione;

f) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori, di giornalisti e propagandisti esteri;

g) lo svolgimento di ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire o incrementare l'esportazione e ad assistere le Imprese consorziate nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di esportazione;

h) l'immissione sul mercato estero dei prodotti delle Imprese consorziate;

i) la promozione di sistemi di acquisto collettivo con l'importazione, su loro richiesta, delle materie prime e dei semi-lavorati, dei servizi e dei beni di investimento occorrenti ai consorziati;

l) il rilascio di una garanzia alle Imprese consorziate per il pagamento delle forniture effettuate all'estero tramite il Consorzio attraverso l'assunzione di una apposita convenzione assicurativa;

m) la predisposizione ed il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare all'estero i prodotti esportati dalle Imprese consorziate tramite il Consorzio;

n) la promozione e la realizzazione di sistemi volti a **gareantire** la qualità dei prodotti e delle produzioni, nonché la certificazione degli stessi sui mercati internazionali;

o) le attività di formazione connesse con l'export;

p) la conclusione di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti ivi compreso il contrarre mutui con Istituti ed Aziende di Credito, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni sociali, lo svolgimento di altre attività strettamente connesse a quelle sopra indicate ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali. Ed ancora in particolare:

- a) stipulare contratti di compravendita e/o di prestito di materie prime necessarie o utili all'attività dei soci;
- b) compiere qualsiasi operazione finanziaria o di credito atta a conseguire gli scopi per i quali il Consorzio stesso è stato costituito;
- c) effettuare promozione di sistemi di acquisto collettivo sul mercato nazionale dei beni e servizi;
- d) realizzare azioni formative ed informative rivolte ai consorziati;
- e) realizzare servizi di consulenza generici e specifici nei confronti dei consorziati.

Il Consorzio compie ogni altro atto e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari - necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile; partecipa ad enti e società - svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e in genere utili per lo sviluppo dei rapporti con l'Estero delle Imprese consorziate.

Art. 3

Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2050, esso può essere prorogato o anticipatamente sciolto per decisione dell'Assemblea dei Consorziati, secondo le modalità di legge.

Art. 4

Il Consorzio non può distribuire utili sotto qualsiasi forma alle Imprese associate.

Art. 5

Gli eventuali utili del Consorzio non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti. A tal fine gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del Consorzio.

Art. 6

I servizi resi dal Consorzio alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

SOCI

Art. 7

Possono essere soci del Consorzio le Imprese piccole o medie Industriali ed artigiane di produzione, commercio, di servizi, ovvero ausiliari delle precedenti, che operano all'interno della filiera moda, accessori, arredo e suoi

complementi. Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore ad 8 (otto).

Art. 8

(Requisiti dei Consorziati)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Si considerano piccole e medie le imprese industriali o commerciali che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di interventi di sostegno a favore dei consorzi per il commercio estero. Il Consiglio direttivo accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili.

Art. 9

I soci debbono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni: essere di buona condotta morale e non avere riportato condanne ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ciò sia per le persone fisiche che per i legali rappresentanti delle persone giuridiche;

- non essere interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati, nei casi di persone fisiche;
- non avere subito od avere in corso procedure concorsuali, nel caso di persone giuridiche.

Art. 10

(Ammissione dei Consorziati)

Chi intende essere ammesso come Consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante Consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi Consorziati sono tenuti:

- a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in euro 1.291,14 (euro

milleduecentovantuno/14) e versarla nei modi e nei termini che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno;

b) a versare la quota associativa da determinarsi annualmente da parte dell'assemblea ordinaria.

Art. 11

(Obblighi dei Consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, i Consorziati sono altresì obbligati a:

a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'assemblea ordinaria;

b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso Consorziato;

d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguito dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;

f) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;

g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

h) osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

i) favorire gli interessi del Consorzio.

L'ammissione ha luogo per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo. L'iscrizione ha validità illimitata nel tempo, salvo il diritto di recesso che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata diretta al Consiglio Direttivo, da inviarsi entro il 30 settembre di ogni

anno solare, il recesso potrà così avere effetto dal 1 gennaio successivo.

L'esclusione dal Consorzio è deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il Consorziato abbia perduto il requisito di cui all'art. 7, 8 e 9 o si sia reso insolvente verso il Consorzio, oppure per grave inosservanza dello statuto o deliberazione degli organi consortili o nel caso non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti (prima del rimborso della quota di partecipazione).

Fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

Art. 12

(Trasferimento dell'Azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del Consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Art. 13

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è **intrasferibile** sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 12.

FONDO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI

Art. 14

(Fondo Consortile - fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Le quote di iscrizione sono accantonate in un'apposita riserva di bilancio.

Fanno, inoltre, parte del Fondo Consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei Consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d'ammontare inferiore ad euro 1.291,14 (euro milleduecentonovantuno/14), né superiore al 20% (venti per cento) del Fondo Consortile.

I Fondi di Riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 15

(Esercizio sociale - Situazione patrimoniale)

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite o la nota integrativa che assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso la Cancelleria del Tribunale.

Art. 16

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto ogni qualsiasi forma alle Imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 17

(Organi del Consorzio e loro attribuzione)

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Art. 18

(L'Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di associazione ed ogni socio ha diritto ad un voto.

All'assemblea possono far partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti/ soci sostenitori.

L'Assemblea rappresenta la universalità del Consorzio e le sue deliberazioni obbligano i consorziati medesimi.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere per la parte di sua competenza, i componenti del Consiglio di cui all'art. 20;
- b) deliberare sulle relazioni del Presidente;
- c) deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo;
- d) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- e) deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza;
- f) deliberare su ogni progetto che venisse sottoposto al suo esame dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta egli ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consorziati.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai Consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima di quella fissata per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma o fonogramma da spedirsi almeno il giorno precedente a quello della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal delegato di cui al successivo art. 19.

Ogni Consorziato può delegare altro Consorziato a rappresentarlo in Assemblea; nessun Consorziato può avere più di due deleghe.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Consorziati.

L'Assemblea in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali di cui i consorziati possono prendere visione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza dalla legge.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno 2/3 dei Consorziati, aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, quando ne sia presente almeno la metà.

Il Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea Straordinaria o Ordinaria.

Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti; i componenti del Consiglio sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente ed uno o due Vice Presidenti scelti fra i Consorziati. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei voti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, ivi compreso quello di deliberarne il trasferimento di sede, esclusi quelli che la legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri generali per l'amministrazione e la gestione del consorzio.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ai propri membri e/o al Direttore.

Spetta in particolare al consiglio Direttivo di :

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio;
- curare il conseguimento dei fini consortili in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere alla gestione economica generale del Consorzio;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- provvedere alla istituzione di uffici e servizi nell'interesse generale dei soci ed alla nomina del Direttore e gli eventuali dipendenti del Consorzio;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può nell'ambito del suo potere di gestione deliberare di far precedere o seguire la denominazione del Consorzio con una dicitura pubblicitaria in lingua italiana o straniera che richiami specificatamente il settore che viene promosso.

Il Presidente

Art. 20

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno; esso dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) di rappresentare il Consorzio di fronte ai terzi ed in qualunque sede Amministrativa o Giudiziaria;
 - b) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
 - b) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle **deliberae** prese dagli altri organi del Consorzio;
 - c) di vigilare sul funzionamento dei servizi del Consorzio e sui rendiconti amministrativi; esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione.
 - d) di proporre al Consiglio direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni.
- Egli compie comunque tutti gli atti che non siano espressamente riservati ad altri organi statutari.

Art. 21

(Enti o Soci sostenitori)

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio nè hanno diritto di votare in Assemblea;

Art. 22

(Collegio dei Revisori dei Conti)

E' eventualmente istituito il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, consorziati o non consorziati, nominati dall'Assemblea; questa elegge il Presidente e nomina altresì due revisori supplenti. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a **maggiornaza** assoluta; il revisore

dissenziante ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio o adunanze dell'Assemblea o, ove prescritto dal presente articolo, del Consiglio Direttivo, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei sindaci supplenti.

Se il Sindaco decaduto ricopriva la carica di Presidente il Collegio, così **ricostituito**, elegge il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima Assemblea dei Consorziati, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi Sindaci Effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

I revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio e di conto economico.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 23

Norme Finali

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi che saranno indicati dall'assemblea.

Art. 24

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto sarà decisa da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, esonerati da procedure, nominati: uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano .

Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all'osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice

Civile, vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

Di comune accordo fra tutti i comparenti, vengono delegati, per le firme marginali, del presente atto i signori: **Iacomoni** Piero, **Fanfani** Lucia, **Terruzzi** Iacopo Maria.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che, con le postille, ho letto ai comparenti che l'hanno approvato. Scritto a macchina da persona di mia fiducia, parte a mano da me notaio su ventisei pagine di sette fogli e quanto fin qui della ventisettesima. Viene sottoscritto alle ore quattordici e quaranta minuti.

Piero **Iacomoni** - Elena Angela Ferrucci - Lucia **Fanfani** - Jacopo Maria **Terruzzi** - Barbara Marchetti - Roberto Carlo **Gallazzi** - Rossella Dall'Avo - **Niccolini** Beatrice - Francesco Paolo **Colangelo** - Maurizio Licenziati notaio.